



Prot. N. 85353/ 2011

Determinazione n. 3117 del 17/11/2011

OGGETTO: MMS ECOLOGICA S.R.L. - DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' LUCIO (URBINO). AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DI COMPOSTAGGIO INTERNO ALLA DISCARICA - D.LGS. N. 152/2006 - TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 BIS E D.LGS N. 36/2003 - LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 24. (MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA).

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto, il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.3 - "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la *richiesta di ampliamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

P.IVA/C.F.: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino

Visti,

- la Determinazione Dirigenziale Regionale 26/VAA dl 3 marzo 2011 **avente ad oggetto: DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO.**

Determinazione n. 3117 del 17/11/2011

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, LOC. CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA.

- la Determinazione n. 2551 del 23/09/2011 avente ad oggetto: **DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ LUCIO (URBINO) – MARCHE MULTISERVIZI S.P.A AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO - DLGS. N. 152/2006 PARTE III BIS - ARTT. 29 NONIES E 29 TER E SS.MM.II. E DGRM N. 1547 DEL 05.10.2009 . MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA N. DD.26/VAA DEL 03.03.2011.**

La Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004;

La Legge Regionale n. 6/7;

La Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Ritenuto

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive, che dovessero intervenire in materia;

Visto

- la nota. Prot. n. 63108 del 16 agosto 2011, avente ad oggetto: *“lettera di trasmissione del materiale relativo alla modifica non sostanziale dell’A.I.A. n. 26/VAA del 03.03.2011, per richiesta autorizzazione all’ampliamento dell’impianto di compostaggio all’interno della struttura IPPC – discarica di Cà Lucio di Urbino”*;
- l’istanza ad oggetto: *“Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale “*, del 5 agosto 2011, con il quale veniva richiesta l’autorizzazione di che trattasi;
- il documento attestante l’avvenuto versamento, da parte della Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, Via dei Canonici, n. 144 degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 1.200,00 (milleduecento) ad Iscrizione: *“Oneri istruttori D.Lvo 152/06 – Gestione rifiuti – CAP 7840/4e. Ampliamento impianto di compostaggio di Cà Lucio - URBINO;*

Determinazione n. 3117 del 17/11/2011

- che l'impianto in oggetto risulta in linea con i criteri di ordine impiantistico e gestionale dettati dalle norme in vigore e, nello specifico, con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) del medesimo decreto (ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) ed il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, leggi che risultano organicamente interconnesse in base ai contenuti dell'articolo 29 – bis, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato

- di dover subordinare la presente Determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;

- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 199 del Decreto Legislativo n° 152/2006) e con il Piano Operativo Provinciale da questo discendente;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Supplemento Ordinario n° 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n° 59), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, e, nella fattispecie, i “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”;

- il medesimo Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia che “ con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di **adeguamento**, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi” e che sulla base della legge ivi menzionata, la discarica di Cà Lucio di Urbino (PU) ha doverosamente applicato i criteri di adeguamento i quali risultano oggi implementati nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 26/VAA del 3 marzo 2011 per il principio di equipollenza, sancito all'articolo 29 – bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 3, del Decreto Legislativo 152/06 secondo il quale: “*Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano*

Determinazione n. 3117 del 17/11/2011

soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

- che con Delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 18 novembre 2005, la provincia di Pesaro – Urbino approvava il “Piano di Adeguamento della discarica sita in località Cà Lucio di Urbino ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36” presentato dalla Comunità Alto e Medio Metauro di Urbino (PU) in data 26 settembre 2003 e ss.mm.ii, in conformità all’articolo 17 del medesimo D.Lgs 36/2003;

Visti:

l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

- l’articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all’affidamento delle responsabilità di servizio;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e, nello specifico la Parte Seconda, articolo 20 (*verifica di assoggettabilità*), mediante il quale, l’autorità competente, anche alla luce della Delibera di Giunta Regione Marche n. 164/2009, valuta l’assoggettabilità dell’opera alla procedura di valutazione ambientale;

- la Delibera di Giunta Regione Marche 1600/2004 (Linee guida per l’attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A.);

- il combinato disposto della Delibera di Giunta Regione Marche 1600/2004, punto 1.4, del Decreto Legislativo n. 152/2006 ss.mm., della Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004, della Delibera di Giunta Regione Marche n. 164/2009, allegato 2B2, punto “n – dodicies”;

Determinazione n. 3117 del 17/11/2011

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*”;

- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;

- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di ampliamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*, a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:
Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro
P.IVA/C.F.: 02059030417

Determinazione n. 3117 del 17/11/2011

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino

- 2) di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Capo Ufficio 4.3.3.1 Dott. Massimo Baronciani della P.O. 4.3.3 e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la stessa struttura;
- 3) della presente Determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, all'ARPAM, alla Regione Marche e, per quanto riguarda questo ente, copia al Comando di Polizia Provinciale e l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
- 4) di avvalersi dell'A.R.P.A.M. affinché sia garantita, nel contesto esistente dei controlli normalmente effettuati, l'estensione degli stessi allo scarico derivante dall'impianto autorizzato;
- 5) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MB/mb

Dirigente Servizio 4.3
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

La presente copia, composta di n. 6 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 3 allegati per un totale di n. 23 pagine.

Pesaro, lì.....

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 17 /11/2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
 - il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";
 - la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
 - la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
 - la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: *"il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*.
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *"Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"* (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) *modifica dell'impianto* (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) *modifica sostanziale* (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) *impianto* (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di *modifica sostanziale e non sostanziale*, contemplando, per le *modifiche non sostanziali*, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l’Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l’autorizzazione;
- che oggetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell’Allegato I sia che all’interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

Considerato che,

- l’impianto risulta di proprietà della Comunità Montana Alto e Medio Maturo ed è gestito da Marche Multiservizi S.p.A. dal 1° luglio 2009;
- l’attività sottoposta ad autorizzazione è l’operazione di recupero “R3” (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) di cui all’Allegato “C” della parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la modifica sottoposta ad autorizzazione attiene al miglioramento tecnologico dell’impianto di compostaggio delle matrici organiche e, contestualmente, all’aumento o potenziamento della capacità di trattamento da 10.000 a 20.000 ton/anno;
- oltre alla documentazione progettuale, l’ente gestore trasmetteva all’Amministrazione provinciale (Ufficio Urbanistica), la relazione di “STUDIO PRELIMINARE SU NON SOSTANZIALITÀ DELLE MODIFICHE PROPOSTE”, Linee Guida Generali per l’attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A. (Legge Regionale n. 7/04 – Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1600/2004);
- lo stesso Ufficio Urbanistica della Provincia di Pesaro – Urbino esprimeva un parere di non sostanzialità, mediante nota prot. n. 60542 del 3 agosto 2011 ad oggetto: “Ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Comunicazione in merito alla valutazione della sostanzialità delle modifiche nell’ambito della procedura di Verifica articolo 20 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.G..R. marche n. 164/09. Ampliamento dell’impianto di compostaggio all’interno della discarica di Cà Lucio – Urbino”;
- il progetto proposto, in base al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed alla D.G.R.M. n. 1547 del 5 ottobre 2009, rappresenta una variante non sostanziale che determina un aggiornamento dell’A.I.A. n. 26/VAA del 3 marzo 2011;

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

- la configurazione del presente impianto I.P.P.C. (parimenti A.I.A.) è quella di *un sistema olisticamente complesso e polifunzionale* all'interno del quale convivono strutture impiantistiche interdipendenti ovvero interconnesse, accomunate da un medesimo contesto spaziale, e comunque organizzate secondo il criterio della gestione unitaria;
- a riguardo soccorre, a titolo di *analogia juris*, la **circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** (comparsa su Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004) e intitolata "*circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F*", la quale forniva la seguente definizione, peraltro ancora valida, di attività *accessoria tecnicamente connessa*: "*a) svolta dello stesso gestore; b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale; c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale;*
- la predetta definizione si collega con carattere di complementarietà all'enunciato di *autorizzazione integrata ambientale* di cui alla lettera o – bis dell'articolo 5 del nostro Decreto 152/2006, dove si sottolinea che *un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore*. In sostanza, nell'ambito di un complesso I.P.P.C. (quale la discarica di Cà Lucio di Urbino), si assiste alla gestione di un meccanismo complesso dove le infrastrutture, pur possedendo una qualche implicazione tecnica con lo svolgimento dell'attività principale, non debbono neppure interagire con carattere di eccessiva organicità;
- l'attività di compostaggio condotta nel sito in esame, ed individuata come operazione di recupero R3, all'Allegato C della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riciclaggio recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), risulta configurabile, sia pur nella sua indiscutibile diversità operativa, come un'attività in ogni caso afferente alla gestione complessiva dei rifiuti urbani, i quali, lavorati all'interno del sistema I.P.P.C. di Cà Lucio, pur sottratti ad una fase di deposito sul suolo e nel suolo (operazione di smaltimento D1 di cui all'Allegato B del medesimo decreto), si connettono comunque, con carattere di interdipendenza, ad un meccanismo parimenti articolato, ove sia le materie prime in ingresso (rifiuti destinati allo smaltimento od al recupero) che gli impatti di diversa natura da questi generati, confluiscono in un unico *sistema polifunzionale di contenimento degli impatti*

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

ambientali il quale, non si limita certo ad un assorbimento formale delle distinte autorizzazioni, oggi contemplate nella più estesa Autorizzazione Integrata Ambientale, ma integra, ancora più sostanzialmente, le distinte varianti di carattere progettuale in grado di garantire la più congrua sostenibilità ambientale dell'impianto, intesa, quest'ultima, nella sua piena interconnessione funzionale;

- nel puro ambito I.P.P.C., l'oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività ivi condotte siano incluse nell'Allegato VIII del Decreto Legislativo 152/06, sia che all'interno del suo complesso risultino presenti, oltre che attività riconosciute come I.P.P.C., anche attività non rientranti tra quelle dell'allegato medesimo;

- l'iter autorizzativo connesso all'applicazione di una modifica sostanziale di pertinenza A.I.A. è riferibile, esclusivamente, sia alle attività I.P.P.C. che a quelle tecnicamente connesse, cosicché una qualsiasi modificazione impiantistica (sostanziale o meno), deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato impiantistico complessivo, individuato ed autorizzato nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, originario.

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PROGETTUALI

- le modifiche e gli interventi di potenziamento dell'impianto di compostaggio, nel contesto della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino riguardano l'ampliamento dell'impianto di lavorazione delle matrici organiche umide già presente all'interno del perimetro di discarica, già autorizzato mediante Autorizzazione Integrata Ambientale n° 26/VAA del 3 marzo 2011;

- l'area sulla quale insiste l'impianto complessivo di discarica di rifiuti non pericolosi è censito al foglio 234 di Urbino;

- le modifiche apportate non alterano il perimetro della discarica;

- l'impianto di compostaggio è localizzato nell'estremità sud della discarica occupando il 25 % della superficie complessiva della discarica mentre tutta l'area riservata all'attuale impianto di compostaggio è caratterizzata da pavimentazione e dotata di reti di captazione delle acque di seconda pioggia e di percolazione, oltre alla stessa rete fognaria necessaria al convogliamento delle acque nere;

- il processo di compostaggio avviene secondo le seguenti fasi: *a) ricezione e pretrattamento, b) biossificazione accelerata; c) maturazione; d) raffinazione e completamento del processo;*

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

- il presente progetto ha definito le priorità degli interventi, i quali, nell'ordine, hanno riguardato le seguenti fasi di processo: 1) aumento della potenzialità della sezione di ricezione e lavorazione iniziale; 2) aumento della potenzialità della sezione di fermentazione accelerata, 3) aumento della potenzialità della sezione di maturazione primaria; 4) aumento di potenzialità della sezione di maturazione secondaria; 5) realizzazione di un'area per lo stoccaggio e la triturazione delle ramaglie in ingresso.

- il tempo complessivo di durata del processo è inferiore a novanta (90) giorni;

- **PRECEDENTE STRUTTURA OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO:** 1) n. 3 moduli di biocelle composti da complessivi n. 32 bio – containers da 25 mc cadauno; 2) platee insufflate coperte mediante telo in tessuto speciale; 3) tettoia riservata allo stoccaggio del materiale proveniente dalla maturazione primaria nella quale è attiva un'apparecchiatura vigilatrice allo scopo di procedere alla raffinazione finale; 4) rete di raccolta del percolato confluyente verso la vasca centralizzata.

- **ATTUALE STRUTTURA OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO INTERESSATA DALLE MODIFICHE:** 1) *modifica dell'attuale struttura di ricezione e trasformazione mediante limitato ampliamento della superficie coperta;* 2) *aggiunta di n. 1 modulo (denominato "modulo n. 4), composto da 8 biocelle, posto specularmente rispetto all'esistente "modulo n. 1";* 3) *pavimentazione di tipo industriale in c.a., in corrispondenza del nuovo "modulo n. 4", posto alla stessa quota del piazzale principale dell'impianto di compostaggio;* 4) *piazzola in conglomerato bituminoso di stoccaggio e triturazione di ramaglie di dimensione 20,00 x 40,00 m, localizzata in area pianeggiante, posta in direzione nord rispetto all'attuale "modulo n. 3", in prossimità della centrale di produzione di biogas, esistente;* 5) *aumento, seppur limitato, del flusso di automezzi in discarica, il cui numero varierà da 41 a 46 viaggi al giorno.*

- i rifiuti autorizzati in ingresso sia nella discarica che nell'impianto di compostaggio, risultano elencati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale; in particolare nel caso del compostaggio possono essere accettati e trattati i seguenti rifiuti: **03 01 01** (scarti di corteccia e sughero); **03 01 05** (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce **03 01 04** (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose); **03 03 01** (scarti di corteccia di legno); **15 01 03** (imballaggi di legno); **20 01 08** (rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio compresi oli per friggitura e rifiuti di mense e ristoranti), **20 02 01** (rifiuti biodegradabili);

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

- il progetto di potenziamento dell'impianto di compostaggio è stato elaborato alla luce delle Linee Guida relative alla costruzione ed esercizio degli impianti tecnologici volti alla produzione del compost ovvero alla Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 16 aprile 2003, n° 7/12764 la quale pur non rappresentando una norma cogente, costituisce, storicamente, una fonte legislativa di carattere tecnico, accettata a livello nazionale e di autentico riferimento;
- il progetto di potenziamento dell'impianto di compostaggio si allinea ai contenuti delle Linee Guida individuate ai sensi dell'articolo 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivamente emanate mediante Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 (Suppl. Ord. N. 133 alla G.U. del 7 giugno 2007), attinenti gli impianti di trattamento meccanico – biologico dei rifiuti;
- il compost derivante dalla suddetta attività di lavorazione risulta costituito da: a) ammendante compostato verde, b) ammendante compostato misto; c) ammendante torboso composto;
- il compost proveniente dalla suddetta attività, prima della commercializzazione, viene sottoposto alle opportune analisi ed ai controlli di qualità ed in ogni caso, prima della sua commercializzazione, deve risultare conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

<p>MODIFICAZIONI DELL'A.I.A. RILASCIATA CON D.G.R.M. N. 26/VAA DEL 3 MARZO 2011</p>
--

- **Allegato A. Punto 2. Impianto di compostaggio.** La potenzialità massima di trattamento è di 20.000 ton/anno delle quali 10.000 t/anno di verde e 10.000 t/anno di frazione umida.
- **Allegato B. Piano di monitoraggio e controllo della qualità impianto di compostaggio.** Rimane invariato l'attuale piano di monitoraggio, con la sola differenza che le analisi delle emissioni del biofiltro, depurante l'aria del capannone adibito alla ricezione, saranno sostituite con le analisi delle emissioni del nuovo filtro chimico – fisico. Per i primi n. 6 mesi, la frequenza di campionamento sarà mensile. In seguito ai primi referti analitici ed ai relativi riscontri positivi, la frequenza sarà ridotta a trimestrale, anche per gli altri n. 4 biofiltri dei moduli di bioossidazione.

<p>SINTESI PRESCRITTIVA</p>

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

A) l'attività di compostaggio deve rispettare i contenuti e le modalità richiamate e indicate al punto 1.4 della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1600/2004 (Linee guida generali per l'attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A. (Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004), parte integrante della presente autorizzazione;

B) la medesima attività deve comunque risultare conforme ai contenuti della comunicazione prodotta dal Servizio 4.1 (Urbanistica – Pianificazione terr.le VIA – VAS – Aree Protette) del 3 agosto 2011 (Prot.n. 60542), avente ad oggetto: “*Ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Comunicazione in merito alla valutazione della sostanzialità delle modifiche nell’ambito della procedura di Verifica art. 20 Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.G.R.M. n. 164/09. Ampliamento dell’impianto di compostaggio all’interno della discarica di Cà Lucio – URBINO*”;

C) - il compost proveniente dalla suddetta attività, prima della commercializzazione, viene sottoposto alle opportune analisi ed ai controlli di qualità ed in ogni caso, prima della sua commercializzazione, deve risultare conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

D) L'aria aspirata dalla struttura di ricezione e trasformazione mediante il nuovo sistema di trattamento di tipo chimico – fisico a secco, garantisce il rispetto dei valori limite di emissioni, fissato dalle Linee Guida della Regione Lombardia, relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di compost (D.G.R. Lombardia del 16 aprile 2003 – n. 7/12764 in 300 OUE/m3;

E) le analisi delle emissioni del nuovo filtro chimico – fisico prevedono, per i primi 6 mesi, la frequenza di campionamento mensile. In seguito ai primi referti analitici ed ai relativi riscontri positivi, la frequenza sarà ridotta a trimestrale, anche per gli altri n. 4 biofiltri dei moduli di bioossidazione;

F) le specifiche prescrizioni, ivi riportate, si intendono implementate nel più esteso quadro prescrittivo inserito nella Determinazione Dirigenziale Regionale 26/VAA del 3 marzo 2011 (Autorizzazione Integrata Ambientale), avente ad oggetto: **DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, LOC. CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA.**

Visto,

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

- che il procedimento in oggetto è stato sottoposto a procedura di verifica, *ex artt. 10 e 20 D.L.vo 152/06 e s.m.i. e D.G.R. Marche n. 164/09, in materia di VIA*, a seguito della quale con comunicazione Prot.n. 60542 del 03.08.2011, a firma dell'Arch. Maurizio Bartoli (Dir. Serv.4.1 – Urbanistica – Pianificazione Terr.le – VIA – VAS – Aree Protette) si è affermata la **non sostanzialità** della modifiche proposte dalla Ditta Marche Multiservizi, relativamente agli interventi di ampliamento dell'impianto di compostaggio in dotazione alla discarica di Cà Lucio in Urbino;

- che la procedura di verifica ha delineato le principali caratteristiche progettuali dell'impianto, opportunamente riportate nella precedente **SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PROGETTUALI**;

- l'elenco degli elaborati riportato nell'Allegato "A" alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione;

- il verbale del **Tavolo Tecnico tenutosi in data 23 settembre 2011**. avente ad oggetto: *"MMS Ecologica s.r.l. – Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio (Urbino). Verbale di tavolo Tecnico relativo all'ampliamento dell'impianto di compostaggio. Decreto Legislativo n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e Decreto Legislativo n. 36/2003. legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24. (Modifica non sostanziale)"*.

- che in seguito ai lavori svolti e scaturiti dal suddetto Tavolo tecnico, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** da parte dei seguenti enti: **Comune di Urbino** (nota del 23 settembre 2011, prot. 13339, avente ad oggetto "MMS Ecologica S.r.l. – Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio – Urbino – Convocazione di tavolo Tecnico relativo all'ampliamento dell'impianto di compostaggio. D.Lgs 152/06 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs 36/2003 – Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 – Modifica non sostanziale); **A.S.U.R. Marche Zona Territoriale 2** (nota del 20 settembre 2011, prot. 2052 del 20.09.2011, avente ad oggetto: "MMS Ecologica S.l.L. – Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino – Ampliamento impianto esistenti"); **Provincia di Pesaro – Urbino, Ufficio 4.3.2.1. Rilascio Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera** (mediante comunicazione del 22 settembre 2011, prot. n. 71578 del 28 settembre 2011); **Provincia di Pesaro – Urbino, Ufficio 4.3.1.2 Scarichi acque reflue Bonifica siti inquinati** (mediante comunicazione del 22 settembre 2011, prot. n. 71578 del 28 settembre 2011).

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di ampliamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*, a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

P.IVA/C.F.: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 17 /11/2011

ALLEGATO "A"

ELENCO DEGLI ELABORATI

1. **Relazione tecnica** avente ad oggetto: "Ampliamento dell'impianto di compostaggio all'interno della struttura IPPC – discarica di Cà Lucio. Relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all'A.I.A. 26/VAA del 3 marzo 2011 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta – come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009 e dal punto 4.3 dell'allegato A della Delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 20 novembre 2009" (5 agosto 2011).

2. **Studio preliminare sulla non sostanzialità delle modifiche proposte (aprile 2011)**, accompagnato dai seguenti dai seguenti elaborati grafici: *Figura 1a* - planimetria di inquadramento territoriale di area vasta, *Figura 1b* – inquadramento territoriale di area vasta su foto aerea; *Figura 1c* – inquadramento territoriale di dettaglio su foto aerea; *Figura 1d* – planimetria inquadramento territoriale – viabilità; *Figura 1e* – planimetria di inquadramento territoriale – corsi d'acqua; *Figura 1f* – planimetria di inquadramento territoriale – fabbricati; *Figura 2a* – estratto di mappa catastale PRG – vincoli – aree tutelate; *Figura 2b* – Piano Assetto Idrogeologico; *Figura 2c* – Piani urbanistici attuativi, zone SIC e ZPS; *Figura 3a* - Planimetria stato attuale; *Figura 3b* – Planimetria stato futuro; *Figura 3c* – planimetria discarica con ubicazione piazzola a ramaglie; *Figura 4a* – carta geologica; *Figura 5a* – planimetria sto attuale, monitoraggio; *Figura 6a* – planimetria stato attuale: sistema di gestione acque.

3. **Allegati allo Studio preliminare sulla non sostanzialità delle modifiche proposte (aprile 2011), contenenti:** Allegato 1 - Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Urbino; Allegato 2 – schede recettori; Allegato 3 – certificato di analisi dei terreni; Allegato 4 – valutazione di impatto acustico;

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

4. Progetto definitivo (elaborati tecnici):

4.1 – Relazione tecnica generale (gennaio 2010) Rel 01.

4.2 – Elenco prezzi (gennaio 2010) EL 02.

4.3 – Computo metrico estimativo (gennaio 2010) COMP 01.

4.4 – Capitolato speciale d'appalto (gennaio 2010) CSA 01.

5. Progetto definitivo (elaborati grafici):

5.1 – Quadro d'unione – planimetrie stato attuale e di progetto (gennaio 2010) Tav. 01.

5.2 – Planimetria stato attuale (gennaio 2010) Tav. 02.

5.3 – Planimetria stato di progetto (gennaio 2010) Tav 03.

5.4 – Allargamento piazzale e spostamento strade (gennaio 2010) tav. 04.

5.5 – Nuova struttura di ricezione – area di stoccaggio e insufflazione riorganizzata (gennaio 2010) Tav. 05.

5.6 – Sistema biocelle insufflate (gennaio 2010) Tav. 06.

5.7 – Sistema container per bio – ossidazione aspirata (gennaio 2010) Tav. 07.

6. Progetto Definitivo (studio geologico – geomorfologico – idrogeologico – geotecnico):

6.1 Relazione geologica – idrogeologica – geomorfologia – geotecnica (marzo 2010) G-00.

6.2 Carta geologica (marzo 2010) G –01.

6.3 Carta geomorfologia idrogeologica (marzo 2010) G-02.

6.4 Planimetria con ubicazione sondaggi – cpt – piezometri (marzo 2010) G-03.

6.5 Documentazione fotografica (marzo 2010) G-04.

6.6 Stratigrafie sondaggi perigeo 8marzo – aprile 2005) G-05..

6.7 Elaborati delle CPT perigeo (aprile 2005) G-06.

6.8 Stratigrafie sondaggi tecnosondaggi (luglio 2007) G-07.

6.9 Stratigrafie sondaggi tecnosondaggi (ottobre 2009) G-08.

6.10 Sezione geologica indicativa (marzo 2010) G-09.

6.11 Studio dei vincoli (marzo 2010) G-10.

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 17 /11/2011

ALLEGATO B

PROT. 73441

Pesaro, 03.10.2011

OGGETTO: MMS Ecologica S.r.L. – Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio (Urbino). Verbale di Tavolo Tecnico relativo all' ampliamento dell'impianto di compostaggio. D.Lgs.n. n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs.n. 36/2003- Legge Regionale 12 ottobre 2009, n° 24. (Modifica non sostanziale).

VERBALE di TAVOLO TECNICO

L'anno **Duemilaundici** il giorno **ventitre** (23) del mese di **settembre** alle ore 10.30 presso la sala Volpini della Provincia di Pesaro e Urbino, Via Gramsci, n. 7 – Pesaro, ha luogo il Tavolo Tecnico convocato dal Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani, con nota del 13.09.2011 e Prot. n. 68299.

Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

-Servizio Ambiente – P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti:

Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti : Dott. Massimo Baronciani;

Funzionario Ufficio 4.3.3.1- Autorizzazioni Integrate Ambientali:

Dott. Giovanni Cassiani – Verbalizzatore;

Funzionario Ufficio 4.3 Aree Demaniali

Geom.Nicola Introcaso

Per l'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

-Servizio Rifiuti/Suolo:

Responsabile UU.O.O. Discariche/cave e Siti inquinati: Dott. Massimo Mariani.

MMS Ecologica S.r.l.

Dott. Piergiacomo Beer.

Marche Multiservizi S.p.a.:

Ing. Renato Testalunga;

Ing. Daniela Ugolini;

Le argomentazioni fondamentali del dibattito riguardano l'esame e la valutazione degli aspetti tecnici e delle specifiche progettuali dell'intervento di ampliamento dell'impianto di

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

compostaggio, interno al sito di discarica, presentate da MMS Ecologia Srl, con apposita documentazione di istanza (assunta agli atti con Ns. Prot.n. 63108 del 16.08.2011). Si premette che il sito oggetto di modifica non sostanziale alla struttura impiantistica già autorizzata con pregressa AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale n. 26/VAA del 03.03.2011) è stato oggetto di valutazione della sostanzialità delle modifiche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.152/06 e DGRM n.164/09 da parte del Serv.4.1 (Urbanistica – Pianificazione territoriale – VIA – VAS – Aree Protette) il cui esito di **non sostanzialità** veniva espresso con comunicazione Ns.Prot. 60542 del 03.08.2011, a firma del Arch. Maurizio Bartoli, Direttore del Servizio.

Il Tavolo Tecnico ha inizio alle ore 10.30.

Baronciari: premette che le problematiche inerenti gli aspetti autorizzatori relativi alle emissioni atmosferiche ed alle acque di scarico prodotte dalla modifica all'impianto di compostaggio sono state oggetto di apposite relazioni tecniche trasmesse dai colleghi dell'Ente per specifici settori di appartenenza e diverse competenze nelle matrici ambientali considerate. I pareri sottoscritti dal Dott.Lani T., Dott.Cascone P. e Dott.ssa Bracci E. , assenti al tavolo, verranno allegati al presente verbale costituendo parte integrante dello stesso. Annuncia quindi l'intervento del collega Geom.Nicola Introcaso, nel corso dello svolgimento dell'incontro, relativamente alla regimentazione e gestione delle acque di scarico presso il recepite fosso di Pian dei Lombardi.

Beer: entra nel vivo delle tematiche progettuali con l'ausilio di apposita cartografia allegata alla documentazione di istanza fornita all'Ente. Nello specifico, espone la grafica riportata nella Tavola 01 (Quadro d'unione – planimetrie stato attuale e di progetto) relativamente alle modifiche ed implementazioni del nuovo impianto di compostaggio rispetto alle vecchie strutture. Ne risulta l'ampliamento della zona di stoccaggio, di recezione e trasformazione dell'organico, la sostituzione del biofiltro con sistema filtrante chimico-fisico, incremento numerico dei moduli di maturazione e delle platee per insufflaggio. Oggetto dell'intervento è il potenziamento dell'impianto di compostaggio delle matrici organiche selezionate che passa dal trattamento di 10.000 a 20.000 ton/anno, con migliorie all'interno del processo. Inoltre chiarisce riguardo l'esecuzione della pavimentazione di tipo industriale nell'area sottostante il sistema modulare, di biocelle utili alla bioossidazione accelerata del materiale pretrattato. Prosegue quindi con la spiegazione relativa al progetto definitivo rappresentato dalla Tavola 03, dettagliando i siti delle aree di stoccaggio e maturazione (n.5 siti) e le platee insufflate (n.4 siti) negli esiti di processo che coinvolgono anche i container denominati coccinelle (biocelle) e le zone di stoccaggio. Ulteriori dettagli impiantistici vengono forniti relativamente allo sviluppo delle infrastrutture stradali e del piazzale di sosta (Tavola 04), della nuova struttura di ricezione , area stoccaggio ed alla insufflazione riorganizzata e delle biocelle insufflate (Tav.05 e Tav.06), e del sistema dei moduli di coccinelle dedicato alla bio-ossidazione aspirata (Tav.07).

Ugolini: riferisce in merito alle modalità di rintracciabilità del compost prodotto in base al sistema di trattamento su aree separate dello stesso.

Baronciari: pone interrogativi relativi al deposito e trattamento ramaglie ed in merito all'estensione e sviluppo delle aree asfaltate o da asfaltare.

Beer: aggiunge elementi decisivi e centrali alla trattazione tecnica spiegando la possibilità di trattamento contemporaneo dei materiali con aumento della produzione di compost nella

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

soluzione che porterà al raddoppiamento della potenzialità produttiva dell'impianto da 10.000 a 20.000 ton/anno. Aggiunge quindi note tecniche, riferendosi alla rappresentazione delle tavole fuori testo, relative al trattamento delle ramaglie (triturazione delle stesse, selezione di terra e sassi) ed alla asfaltatura necessaria alla successiva installazione dell'impianto di depurazione del percolato ad osmosi inversa. Fornisce inoltre particolari sulla sezione di biossidazione accelerata costituita da un sistema modulare di biocelle (n.4 moduli da n.8 coccinelle ciascuno per un totale di n.32 biocontainers da 25 mc. ciascuno), con biofiltro ogni 8 container, in cassone scarrabile.

Mariani: sottolinea un'unica incertezza rispetto alla struttura presentata dagli andamenti di processo, relativamente allo sviluppo di cattivi odori ed alla creazione di possibile inquinamento olfattivo, citando come esempio il caso dell'impianto Cosmari di Macerata. Evidenzia tuttavia che essendo l'impianto di discarica di Cà Lucio situato in un luogo isolato e a distanza di rispetto dalle abitazioni più vicine, fino ad ora non si sono ravvisate lamentele della popolazione circostante. L'impatto della problematica odorigena, aggiunge, risulta comunque elemento di difficile valutazione analitica se non tramite fenomeni di indicazione umana frutto dell'insorgenza di proteste e lamentele riguardanti la diffusione di emissioni olfattive..

Testalunga: evidenzia che eventuali problemi di manutenzione dei biofiltri, che potrebbero provocare emissioni odorigene fastidiose per l'ambiente circostante, potrebbero essere ovviate dall'utilizzo di filtri a carbone attivo, più efficaci e snelli.

Beer : specifica che l'applicazione delle modalità di analisi merceologiche sul prodotto lavorato non hanno portato ad esiti ed effetti al livello di odori molesti.

Baronciari: chiede se il prodotto in uscita dalle lavorazioni dell'impianto di compostaggio risulta conforme con i dettami imposti dalla Legge n.75 sugli ammendanti.

Beer: specifica che il compost risulta essere adottabile per utilizzo nell'ambito dell'agricoltura biologica presentando caratteristiche idonee agli standard di protocollo utilizzati in quel settore, aggiunge poi che il compost prodotto ha ottenuto certificazione di qualità emessa dal laboratorio C.S.A. di Rimini. Per la fruizione del compost occorrerà stabilire in futuro un prezzo simbolico.

Baronciari: introduce le problematiche impiantistiche sugli esiti della produzione di acque di prima e seconda pioggia generate dalle aree coperte e asfaltate della struttura, in riferimento alle osservazioni appositamente espresse dalla Dott.ssa Elena Bracci (allegato annesso alla presente relazione) con particolare riguardo ad interventi di polizia idraulica.

Introcaso: prende atto della situazione impiantistica valutando gli elementi necessari al giudizio della casistica presentata, soprattutto in funzione della competenza demaniale in caso in cui il fosso recettore "Lombardi" ricadesse nell'area di sua competenza territoriale.

Testalunga: specifica che nulla risulta invariato nella situazione pre ed ante opera con riferimento agli effetti prodotti sui reflui di acqua emessi dall'impianto ed aventi come corpo ricettore di immissione il Fosso Pian dei Lombardi.

Beer: riferendosi allo "Studio preliminare sulla non sostanzialità delle modifiche apportate all'impianto" allegato della documentazione presentata, individua le tipologie di acque che

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

vengono emesse dall'impianto: acque meteoriche (acque bianche), convogliate nel Fosso Pian dei Lombardi tramite caditoie e tubazioni interrato; acque di prima pioggia, convogliate in vasca di raccolta dalla capacità di 260 m cubi collegata ad impianto depurativo esterno; acque di seconda pioggia convogliate con acque bianche e acque di eluato (acque nere) convogliate, stoccate e trasferite ad apposito impianto di depurazione, tramite autobotte 1 volta alla settimana.

Introcaso: esprime parere positivo valutando l'inconsistenza dell'apporto di acque reflue, insistenti sul fosso Pian dei Lombardi in relazione alle modifiche apportate all'impianto, rispetto agli apporti precedenti all'intervento.

Mariani: si dichiara favorevole all'ampliamento strutturale discusso soprattutto in funzione di elementi di giudizio riferibili al dettato del Decreto n.75, in base ai quali verrebbe prodotto un compost con specifiche qualitative assai elevate.

CONCLUSIONI

Baroncini : chiude l'incontro sottolineando l'importanza dell'implementazione impiantistica presso la discarica Cà Lucio nel contesto della gestione provinciale dei rifiuti organici in funzione di una messa a regime della RD su area provinciale. Esplica le modalità temporali di attuazione e redazione dell'atto che autorizzerà l'intervento di modifica non sostanziale che comporta tuttavia aggiornamento dell'AIA e si riserva di intergere l'atto con ulteriori prescrizioni rilasciate dal Geom. Nicola Introcaso. Ribadisce quindi che l'iter amministrativo dovrà adempiere a tutte le prescrizioni dettate dalla norma di settore (D.Lgs.n. n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs.n. 36/2003- Legge Regionale 12 ottobre 2009, n° 24 e DGRM n.1547 del 05.10.2009) in materia di modifiche non sostanziali per le quali necessita aggiornamento dell'AIA.

Alle ore 12.00 ha termine la seduta del Tavolo Tecnico pluritematico iniziato alle ore 09.30. In allegato al presente verbale vengono trasmessi i pareri scritti rilasciati dal Dott.Tommaso Lani e Dott.Pasquale Cascone del Serv.4.3.2 (Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera) e dalla Dott.ssa Elena Bracci del Serv.4.3.1 (Tutela Acque), raccolti in sede di Tavolo Tecnico, entrambi assunti agli atti con Ns.Prot.n.71578 del 28.09.2011.

Si allegano inoltre copie dei pareri scritti rilasciati dall'Ing. Costantino Bernardini (Resp.del Serv. Edilizia del Comune di Urbino), assunto agli atti con Ns.Prot.n. 73634 del 04.10.2011 e del Dott. Eugenio Carlotti (Dir.Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ASUR Z.T. n.2 – Urbino), assunto agli atti con Ns.Prot.n. 74261 del 05.10.2011 pervenuti nel corso della seduta del Tavolo.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZATORE

Dott. Giovanni Cassiani

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 4.3.1.1

*Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti
Bonifica Siti Inquinati*

Dott. Massimo Baroncini

GIC/gic